

29010-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. sez.1113/2026

Riccardo Amoroso

- Relatore -

PU - 10/07/2026

Giuseppina Anna R. Pacilli

R.G.N. 17315/2026

Paola Di Nicola Travaglini

Federica Tondin

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 04/02/2026 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito l'Avv. ██████████, difensore di ██████████ ██████████ che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza emessa in data 28 novembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia e condannato il ricorrente alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati ascritti ai capi 1) e 2).

In particolare, il Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, con l'anzidetta sentenza aveva assolto l'imputato dai reati di maltrattamenti e violenza sessuale ascritti ai capi 1) e 3), in danno della convivente ██████████ ed aveva condannato l'imputato per il reato di lesioni personali, sempre in danno della

medesima persona offesa, ascritto al capo 2), escluse le aggravanti ex art. 576, comma 1, n.5 e 61, n.2 cod. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante residua di cui all'art. 577, comma 1, n. 1, cod.pen.

La Corte di appello, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dopo aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la nuova escussione della persona offesa, rivalutando le prove assunte, perveniva alla pronuncia di condanna nei confronti del ricorrente per i reati di maltrattamenti e lesioni personali, e disponeva il proscioglimento per il reato di violenza sessuale per difetto di tempestiva querela.

2. Tramite i propri difensori di fiducia, [REDACTED], ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per non avere la Corte di appello esaminato gli argomenti esposti nella memoria difensiva prodotta il 15 settembre 2025 in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento alla dipendenza economica dal marito, avendo la difesa prodotto documenti attestanti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata presso la [REDACTED] S.r.l. con una retribuzione oscillante mediamente da euro 1800 a 2.400 al mese, società di cui il [REDACTED] era presidente del Consiglio di amministrazione con quota del 70 %.

Inoltre, l'installazione del sistema di video-sorveglianza nell'abitazione e del GPS sull'autovettura erano finalizzati a prevenire furti e rapine e non per controllare gli spostamenti della persona offesa, come correttamente ritenuto anche dalla sentenza di primo grado.

Ed ancora, era stata valorizzata nella memoria difensiva una relazione dei servizi sociali da cui non emergeva alcun riferimento a condotte vessatorie riferite dalle figlie del prevenuto, che avrebbe assunto rilievo per escludere l'aggravante contestata di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen.

Si adduce, poi, come travisamento della prova il riferimento alla condizione di dipendenza economica contraddetta dalle risultanze acquisite già specificate e che dimostrano come la donna non avesse problemi economici, tanto da poter contare, in caso di separazione, anche nell'assegnazione della casa coniugale in ragione dell'affidamento dei figli minori.

Si censurano anche le considerazioni desunte dalle deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], che attestano solo il dato di fatto della gelosia morbosa dell'imputato verso la moglie, ma non anche il verificarsi di condotte vessatorie, mai avvenute in loro presenza.

Con riferimento all'aggravante dell'art. 572, comma secondo, cod.pen. si lamenta nuovamente il difetto di motivazione rispetto al contenuto della relazione dei servizi sociali e alla tempistica delle condotte in rapporto alla successione delle leggi nel tempo, pur evidenziando che la persona offesa ha collocato i fatti di violenza fisica tra settembre e novembre 2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n.69 del 2019 (il 9 agosto del 2019).

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito all'elemento dell'abitudine delle offese, necessario per integrare il reato di maltrattamenti, considerato che la sentenza di primo grado aveva evidenziato l'esistenza solo di un clima conflittuale superato dalla riconciliazione tra le parti, che avrebbe contraddetto l'esistenza di vessazioni e soprattutto il loro carattere abituale. Si sofferma il ricorrente a rimarcare come le condotte di controllo morboso attribuite dalla persona offesa all'imputato erano state riviste nella sentenza di primo grado perché ritenute frutto di un equivoco, poichè la finalità del sistema di videosorveglianze nell'abitazione e del GPS dell'auto avevano scopi diversi, di prevenzione di rapine e furti.

Si lamenta il ricorrente della disposta trasformazione del rito cartolare in rito orale senza una richiesta di parte e senza giustificazione alcuna e per la rinnovazione dell'esame testimoniale della persona offesa, ritenuta attendibile per mere suggestioni dettate dalla commozione manifesta dalla stessa, sebbene la stessa non abbia saputo precisare la frequenza delle offese e la loro durata. (dcr)

2.3. Con il terzo e quarto motivo deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, dotata di una forza persuasiva maggiore della motivazione della sentenza di primo grado.

Si ritorna nuovamente sul contenuto della relazione dei servizi sociali che contraddice la prova della presenza dei figli a condotte violente del padre ai danni della madre e sulla finalità dei sistemi di videosorveglianza e del GPS installato di serie sull'auto. Si censurano nuovamente le argomentazioni tratte dalle deposizioni dei testi [] e [] che attestano solo il dato di fatto della gelosia morbosa dell'imputato, ma non anche condotte vessatorie, mai avvenute in loro presenza.

2.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione al reato di lesioni personali per la ravvisata sussistenza del nesso teleologico con il delitto di maltrattamenti, in assenza della dualità dei fatti, trattandosi di fatto isolato dal contesto dei maltrattamenti.

Inoltre le aggravanti della convivenza e del rapporto di coniugio di cui all'art. 577 cod. pen. non escludono la procedibilità a querela.

2.5. Con il sesto e settimo motivo deduce violazione di legge per avere la sentenza omissa di riqualificare il reato di cui al capo 2) nella fattispecie del

reato di lesioni colpose, procedibile a querela, senza considerare che la lesione è stata provocata nell'ambito di una discussione animata, senza alcuna volontarietà.

Conseguentemente si lamenta l'omessa applicazione dell'art. 162-ter cod.pen., che prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie nei reati procedibili a querela.

2.6. Con l'ottavo e nono motivo si duole per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. per il reato di lesioni, da qualificare nella fattispecie colposa, e per l'eccessività della pena e la disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al percorso di recupero ex art. 165, comma 5, cod.pen., senza motivare in merito alla specificità del caso concreto.

2.7. Con il decimo motivo si deduce violazione di legge rispetto alla disposta modifica del rito di appello da cartolare in orale senza alcun impulso di parte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono esposte, ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Non può, innanzitutto, prescindersi dal dare atto delle evidenti carenze di motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata nel primo grado di giudizio, con riferimento, da un lato, alla pur riconosciuta attendibilità della persona offesa e, dall'altro lato, alla ravvisata occasionalità delle condotte vessatorie poste in essere dall'imputato, a fronte di accuse che erano state mosse dalla persona offesa non solo con riferimento alle violenze fisiche subite – tra cui anche una violenza sessuale – ma soprattutto a condotte denigratorie, umiliazioni e ingiurie continue che ne avrebbero minato l'autostima, mettendo in discussione le sue capacità di gestire il rapporto quotidiano con le loro tre figlie, sminuendone il ruolo di madre e la sua indipendenza economica, perché ritenuta non in grado di provvedere neppure al proprio mantenimento senza l'aiuto economico dell'imputato.

Occorre, d'altra parte, però dare doveroso rilievo anche alle carenze di motivazione della sentenza di appello, fondatamente denunciate dal ricorrente, perché, nel ribaltare l'esito del giudizio, riformando la pronuncia assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad una disamina analitica dei passaggi più rilevanti della motivazione della sentenza di assoluzione, dando conto delle ragioni della diversa valutazione dei fatti, in rapporto soprattutto alla mancanza di una precisa descrizione dei comportamenti che avrebbero integrato il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il profilo fattuale, che andava chiarito da entrambe le sentenze, una volta riconosciuta la piena attendibilità della persona offesa, è dato proprio dalla verifica del carattere abituale delle condotte maltrattanti, e prima ancora della esatta delimitazione dei comportamenti asseritamente umilianti e denigratori che ne avrebbero costituito il nucleo essenziale, oltre agli episodi di percosse, pure ritenuti veritieri nella stessa sentenza di primo grado, in cui si attesta che la persona offesa sarebbe stata in tre occasioni malmenata con degli schiaffi dall'imputato.

Nella sentenza di primo grado, dopo aver dato atto del rapporto conflittuale esistente nella coppia a partire dal 2019 e sino alla denuncia sporta nel giugno del 2021, le critiche rivolte dall'imputato alla persona offesa sono state qualificate come "condotte scorrette e inaccettabili", prive del contenuto di offensività richiesto per integrare delle offese anche soltanto morali, essendo necessari per integrare la fattispecie in contestazione "comportamenti ben diversi, assai più gravi e ripetuti rispetto a quelli serbati dal [REDACTED] che, sempre secondo la valutazione del Tribunale, "furono occasionali e non miravano alle finalità tipiche che persegue chi commette il reato di cui all'art. 572 c.p." (così testualmente si legge nella motivazione della sentenza di primo grado).

Anche l'episodio relativo alla violenza sessuale – ascritta al capo 3) – ma che pure viene considerata nella più generale sequenza di condotte maltrattanti in relazione al delitto di maltrattamenti ascritto al capo 1), è stato ritenuto dal Giudice del primo grado privo di rilevanza non solo ai fini dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, ma anche quale elemento integrante l'abituale reiterazione di condotte vessatorie che pure potrebbero rilevare ai fini del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., attraverso l'adesione ad una lettura conciliante delle emergenze probatorie, conseguente alla decisione della donna di rimettere la querela per il reato di lesioni ascritto al capo 2), ed in ultima analisi ritenuto essere il frutto di una accusa rivolta in buona fede dalla donna per una esperienza mal tollerata nella propria intimità, descritta come "un rapporto sessuale vissuto sicuramente senza partecipazione e con amarezza".

(M) 2. A fronte di tali argomenti, dovendo decidere sull'appello proposto dal pubblico ministero – non essendovi costituzione di parte civile – la Corte di appello ha disposto d'ufficio la trattazione orale come previsto dal comma 4 dell'art. 598-bis cod.proc.pen., avendo ritenuto necessario sentire la persona offesa.

Sono, pertanto, manifestamente infondati i motivi di ricorso che censurano tale decisione sul rilievo che il novellato art. 603, co. 3-bis, cod. proc. pen. non preveda più come necessaria *ope legis* la rinnovazione dell'istruttoria in caso di giudizio abbreviato incondizionato (ex art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), restando salva la facoltà prevista dal comma 3 del citato art. 603, che consente al

giudice di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria.

Rimane fermo, infatti, il principio consolidato secondo cui la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320; Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947).

Del tutto inconsistenti sono perciò le censure del ricorrente, che si duole di questi profili processuali ritenendo ingiustificato l'esercizio del potere di ufficio senza sollecitazione delle parti in merito sia alla conversione del rito da cartolare a orale e sia con riferimento alla disposta rinnovazione.

(1111) 3. Risultano, invece, fondati i rilievi mossi nel primo e secondo motivo di ricorso, riproposti nel terzo e quarto motivo, sulla carenza di una motivazione rafforzata rispetto ai punti che erano stati evidenziati dal ricorrente anche nella memoria prodotta in sede di discussione nel corso del giudizio di appello, in relazione al contenuto della relazione dei servizi sociali e alla produzione documentale attestante la indipendenza economica della persona offesa.

Nella memoria difensiva è stata richiamata una relazione dei servizi sociali che avrebbe dato atto che dall'ascolto delle figlie non emergeva alcun riferimento a condotte vessatorie, profilo che avrebbe assunto rilievo per escludere quanto meno l'aggravante contestata di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., se non anche l'attendibilità della persona offesa sul contenuto delle accuse mosse in sede di denuncia e poi confermate in sede di testimonianza assunta all'esito della rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte di appello.

Il riferimento alla condizione di dipendenza economica sostenuta nella sentenza di appello risulta contraddetto dalle risultanze acquisite, già sopra specificate, e che dimostrano come la donna non avesse problemi economici, tanto da poter contare, in caso di separazione, anche nell'assegnazione della casa coniugale in ragione dell'affidamento dei figli minori.

Inoltre, la finalità dei sistemi di videosorveglianza e del GPS installato di serie sull'auto non sono state neppure oggetto di una disamina puntuale.

Rispetto a tali profili la sentenza di appello ha del tutto omesso di fornire una risposta, che si imponeva come doverosa a fronte della rilevanza che nella sentenza di primo grado era stata data proprio al contenuto della relazione dei servizi sociali, ritenuta di "particolare importanza", per le considerazioni sulla

assenza di elementi di riscontro delle accuse nei confronti del padre desumibili dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] figlie della coppia.

Nella motivazione della sentenza di appello si afferma che la donna era priva di autonomia economica e finanziaria perché non lavorava, ma tale circostanza appare contraddetta dalle produzioni documentali della difesa e doveva essere chiarita perché, non essendo stata contestualizzata, non è dato comprendere se tale condizione di soggezione economica abbia inciso sui comportamenti denigratori oggetto delle offese che l'imputato avrebbe in modo continuativo arrecato alla donna durante la loro convivenza.

Con riferimento alla violenza sessuale, avendo la Corte di appello escluso la correlazione con il reato di maltrattamenti, con conseguente proscioglimento per tardività della querela, pur ravvisando la sussistenza del fatto, era doveroso procedere ad una confutazione puntuale della sentenza di primo grado nella parte in cui, con la pronuncia assolutoria, erano stati derubricati a comportamenti soltanto scorretti e moralmente inaccettabili le offese verbali subite dalla persona offesa.

Si deve rammentare che il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).

Ma per la riforma di una sentenza assolutoria non basta una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

È noto che il giudice d'appello è tenuto a un particolare sforzo motivazionale che escluda residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza, che si risolve nell'obbligo di «motivazione rafforzata» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718).

Sebbene la riforma introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 2022, n.150 (c.d. "riforma Cartabia"), modificando il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., abbia ora limitato l'obbligo di rinnovazione ai soli casi di prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado o a seguito di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato, tuttavia, tale modifica che interessa sempre e solo il caso della riforma di una sentenza di assoluzione, non ha alcuna incidenza su quanto affermato dalla giurisprudenza con riguardo alla necessità di motivare in modo puntuale le ragioni della difforme valutazione del compendio probatorio.

Se è pur vero che nel giudizio abbreviato manca sia in primo che in secondo grado, il diretto contatto del giudice con le fonti di prova nel momento della loro diretta assunzione, è la difforme valutazione degli elementi di prova che giustifica un maggiore impegno motivazionale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, quale che sia l'esito della riforma, assolutorio o di condanna, ferme restando le ovvie differenze strutturali delle motivazioni, essendo sufficiente nel caso di assoluzione dare conto del ragionevole dubbio di colpevolezza.

Sulla scorta di detti criteri di valutazione, risultano fondate le evidenziate carenze della motivazione della sentenza impugnata, che risulta mancante di una disamina accurata del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, con riferimento alla relazione dei servizi sociali ed alla rilevanza delle condizioni economiche della persona offesa, sotto il profilo della loro incidenza sulle offese verbali che avrebbero trovato supporto in tale controversa condizione di inferiorità economica.

4. L'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova perché provveda ad una rivalutazione del complessivo compendio probatorio, tenendo conto dei rilievi difensivi afferenti alla ritenuta assenza di abitualità e gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, alla luce delle risultanze documentali di cui è stata omessa ogni valutazione.

(dm) Tutti gli altri motivi, afferenti alla procedibilità di ufficio del reato di lesioni e al carattere colposo delle stesse, nonché quelli sulla sospensione condizionale della pena e sull'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono da ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei motivi relativi alla verifica della fondatezza dell'accusa riferita al reato di maltrattamenti in famiglia.

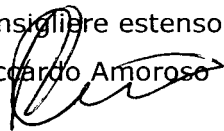
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso il 10 luglio 2026

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

